

Pieve di Soligo, 02.02.2026

Informativa n. 2

OGGETTO: novità del periodo

Fatture elettroniche: nuovo servizio telematico di integrazione del Codice unico di progetto (CUP) (prov. del 10/12/2025)	Si informa che nel portale “Fatture e Corrispettivi” è stato reso disponibile, dal 27 gennaio 2026, il servizio web che consente di integrare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive. Qualora infatti tale informazione non sia stata riportata nella fattura elettronica o sia stata riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a rimetterla in maniera corretta, il cessionario/committente ¹ può integrare il CUP nella fattura mediante l’utilizzo del servizio web presente nel portale. Non sarà comunque possibile eliminare o correggere il CUP inserito dal cedente/prestatore nella fattura elettronica al momento della sua emissione (perché non è possibile modificare il file della fattura elettronica trasmessa attraverso il Sdl). La correzione del CUP errato avviene, quindi, mediante l’inserimento del CUP corretto utilizzando il nuovo servizio web. L’Agenzia ha pubblicato un’apposita guida per il nuovo servizio. ²
Novità crediti 5.0 e 4.0	In tema di credito 5.0, a partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025³ hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto “Transizione 5.0”, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE (<i>Comunicato GSE 28.1.2026</i>). Tale inserimento non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione. Con il DM 28 gennaio 2026, pubblicato ieri sul sito del MIMIT, sono stati prorogati al 31 marzo 2026 i termini per presentare le comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025; la scadenza precedente era il 31/01. Nel comunicato di accompagnamento al DM, l’Agenzia informa che: - le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura possono presentare la comunicazione di completamento entro il prossimo 31 marzo; - le imprese, invece, che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di una nuova disponibilità di risorse, dovranno presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e, successivamente, la comunicazione di completamento entro il 31 marzo.
Bonus investimenti pubblicitari (“bonus pubblicità”)	Si ricorda, in riferimento alle spese effettuate nel 2025, e già “prenotate” nel marzo del 2025, la scadenza del 9 febbraio prossimo per inviare la dichiarazione sostitutiva⁴. Il bonus attribuisce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale (rispetto all’anno precedente) degli investimenti pubblicitari effettuati solo su stampa quotidiana e periodica, anche on line⁵. Si avverte, comunque, che la percentuale del bonus effettivamente assegnata, molto probabilmente sarà inferiore a quella prevista poiché dipende dal numero di domande inviate e dal tetto di spesa assegnato al bonus. Va prodotta poi un’attestazione rilasciata da un professionista (da conservare in azienda), che confermi le avvenute spese. <u>La domanda di prenotazione per le spese che verranno effettuate nel 2026, invece, va inoltrata dall’01 al 31 marzo 2026.</u>
Auto in uso promiscuo ai dipendenti: risposta ad interpello	Segnaliamo che con risposta ad interpello n. 14 del 21.1.2026, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, nell’ipotesi in cui il dipendente partecipi interamente all’onere sostenuto dalla società per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo, le somme corrisposte dal dipendente a copertura dell’importo che supera il fringe benefit (onere normalmente sostenuto dalla società) dovranno essere “tassate” in capo al dipendente, e quindi vanno trattenute dall’importo “netto” della retribuzione (nel caso sia questa la modalità utilizzata per la contribuzione del dipendente). La logica sottostante il ragionamento fatto dall’Agenzia è questa: il valore del fringe benefit, eccedente quello determinato convenzionalmente (applicando le percentuali relative alle varie tipologie di alimentazione degli autoveicoli), deve concorrere

¹ Anche tramite un intermediario

² Scaricabile all’indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida-all-utilizzo-del-servizio-di-integrazione-del-cup-in-fattura

³ Sono le imprese che hanno presentato le istanze in data successiva al 6 novembre 2025, ovvero dopo la pubblicazione del DM 6 novembre 2025 che ha disposto l’esaurimento delle risorse disponibili, con la possibilità però di presentare comunque le domande

⁴ Utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito, attraverso la sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”

⁵ Quotidiani e periodici (nazionali o locali) pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile

	alla formazione del reddito complessivo del dipendente se questi intende “rimborsarlo” interamente all’azienda. ⁶
Detrazioni per lavori edili: attivato il portale Enea per le spese 2026	È stato attivato il 22/01 scorso, il portale bonusfiscali.enea.it per la trasmissione (entro 90 giorni dalla fine lavori) dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali ecobonus e bonus casa. In caso di interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa on line del portale (22 gennaio), la conta dei 90 giorni decorre dal 22 gennaio 2026, nonché per i lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.
Agevolazioni ⁷ per l’acquisto di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi	Si agevolano le PMI e i lavoratori autonomi che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. Sono ammissibili le spese per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security, in base al seguente elenco: – soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS); – soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità; – servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database; – servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX); – servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco. L’agevolazione a fondo perduto è pari al 50% della spesa (che non deve risultare inferiore a € 4.000) e non potrà superare, in ogni caso, l’importo di € 20.000. <u>La procedura agevolativa si divide in due fasi:</u> 1. I fornitori dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, presentando apposita istanza, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti⁸. La presentazione delle istanze di registrazione all’elenco dei fornitori, potranno essere inviate dalle ore 12:00 del giorno 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del giorno 23 aprile 2026. 2. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione da parte delle PMI e dei lavoratori autonomi, saranno definiti con successivo provvedimento direttoriale, una volta ottenuto l’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei prodotti e servizi agevolabili.
Patente a crediti nei cantieri: decurtazione dei punti per lavoro non regolare	Con la conversione del Decreto sicurezza (Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159), si dispone che per le violazioni per lavoro non regolare ⁹ e lavoro non regolare svolto da personale straniero, la decurtazione dei crediti della patente (rispettivamente per 5 e per 6 crediti), avvenga non più in presenza di condanna definitiva, ma a fronte della notifica del verbale di violazione. Inoltre, le decurtazioni della patente a crediti, conseguenti a contestazioni per lavoro non regolare, non sono soggette al limite massimo di punti che si possono perdere nell’ambito del medesimo accertamento ¹⁰ . Si veda per approfondimenti, la nota n. 609 del 22 gennaio 2026, emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁶ Esempio: se l’importo della tariffa ACI per un autoveicolo a benzina che percorre 15.000 annui, è pari a € 5.000, il fringe benefit da tassare in busta paga in capo al dipendente è di € 2.500 (applicando la percentuale del 50% alla tariffa ACI). Qualora il dipendente voglia concorrere al sostenimento della spesa (sempre nell’importo del benefit), verrà fatta una trattenuta in busta paga pari a € 2.500 (che azzerà, quindi, il benefit) e nessun importo gli verrà tassato in busta paga. Se, oltre a € 2.500, il dipendente volesse concorrere con un importo maggiore alle spese, tale importo aggiuntivo (ulteriore rispetto ai € 2.500 del benefit) gli verrà tassato.

⁷ Tutte le informazioni sul bando e la normativa sono consultabili sul sito internet <https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/sostegno-alla-domanda-di-servizi-di-cloud-computing-e-cyber-security>

⁸ Definiti dal decreto direttoriale 21 novembre 2025, scaricabile all’indirizzo Internet indicato nella nota precedente

⁹ Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (cosiddetto lavoro “nero”)

¹⁰ Art. 27 c. 6 del D.Lgs 81/2008: “i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”